

Associati

Bedogni Carlotta
dottore commercialista
Bogoni Pierluigi
revisore contabile
Boniello Alberto
consulente del lavoro
Cavestro Clodoveo
dottore commercialista
Cavestro Marino
avvocato
Cavestro Simone
dottore commercialista
Cerato Sandro
dottore commercialista
Cignoli Ugo
avvocato
Gagliardi Nicola
dottore commercialista
Monte Luciano
revisore contabile
Mosca Lorenza
dottore commercialista
Negretto Antonio
consulente del lavoro
Negretto Franco
consulente aziendale
Pinton Renato
ragioniere commercialista
Popolizio Greta
dottore commercialista
Rigoni Stefano
dottore commercialista
Scalco Riccardo
dottore commercialista

Spett.li
CLIENTI / LORO SEDI

CIRCOLARE INFORMATIVA FISCALE DEL MESE DI APRILE 2010

Con la presente circolare mensile, lo studio desidera informare e aggiornare i Signori Clienti in merito alle recenti novità normative in materia fiscale e ad aspetti particolari delle rilevazioni contabili.

Cordialità.

Vicenza, aprile 2010

INDICE:

- 1) *LE NOVITA' FISCALI DEL MESE*
- 2) *LO SCADENZARIO*
- 3) **ADEMPIMENTI ASSEMBLEARI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DECRETO "REVISIONE LEGALE"**
- 4) **TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI AI DIPENDENTI E ASSIMILATI**
- 5) **IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ENASARCO PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO**
- 6) **LE LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE: IL PUNTO SULLA SITUAZIONE**

VICENZA

via del Commercio 56
36100 Vicenza
T (+39) 0444 839600
F (+39) 0444 839629

MILANO

via Carnia 11
20132 Milano
T (+39) 02 2820865
F (+39) 02 26894263

VERONA

via del Lavoro 33
37036 S. Martino B.A. (VR)
T (+39) 045 8780885
F (+39) 045 8795522

BASSANO DEL GRAPPA

largo Parolini 65
36061 Bassano del Grappa (VI)
T (+39) 0424 524809
F (+39) 0424 230553

PADOVA

via A. De Gasperi 29/b
35010 Grantorto (PD)
T (+39) 049 9490166
F (+39) 049 9490176



1) LE NOVITA' FISCALI DEL MESE

VOUCHER LAVORO ACCESSORIO

Buoni lavoro venduti in tabaccheria in sei regioni italiane

Buoni lavoro disponibili anche in tabaccheria. È questo l'effetto della convenzione siglata fra l'Inps e la Fit (Federazione Italiana Tabaccai). La vendita e il cambio dei buoni lavoro (*voucher*) attraverso la rete delle tabaccherie sarà possibile grazie all'operatore finanziario Banca Itb, *partner* dei rivenditori di generi di monopolio. L'iniziativa, che prenderà il via dalla metà di aprile con una sperimentazione in sei regioni italiane (Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia), è finalizzata all'ulteriore semplificazione dell'uso dei *voucher*, già reperibili grazie alla procedura cartacea e a quella telematica gestite dall'Inps. In 18 mesi i *voucher* lavoro distribuiti in Italia sono stati 4,1 milioni. I prestatori d'opera pagati con questo strumento sono stati oltre 55mila, di cui il 22% ragazzi sotto i 25 anni e il 40% persone oltre i 65 anni. Le regioni dove i *voucher* sono stati più richiesti sono Veneto (800mila), Emilia Romagna (490mila), Piemonte e Lombardia (400mila ciascuno) e Toscana (380mila).

IVA E ESTERO

Le regole per i rimborsi Iva per gli acquisti in Paesi UE

Pubblicate le istruzioni operative per poter richiedere il rimborso dell'Iva assolta in uno degli Stati membri della Comunità europea da soggetti stabiliti in altro Stato membro, dopo le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n.18/10. Viene rivoluzionato il processo di rimborso dell'Iva, con nuove regole per le modalità di presentazione della richiesta, dei tempi di lavorazione e di liquidazione. Gli operatori italiani possono richiedere il rimborso per gli acquisti effettuati in altri Paesi Ue: la grande novità è che la domanda di rimborso va presentata via *web* alle Entrate e non più all'Amministrazione Finanziaria dell'altro Stato, utilizzando Entratel o Fisconline, direttamente o tramite



intermediari abilitati. Dopo i dovuti controlli, che richiederanno 15 giorni, l'istanza di rimborso verrà inoltrata allo Stato membro dove è stato effettuato l'acquisto. L'amministrazione estera, poi, provvederà entro 4 mesi, contro i 6 del vecchio sistema, a comunicare al contribuente l'esito della richiesta di rimborso e ad erogare le somme spettanti nei 10 giorni successivi.

COMPRAVENDITE IMMOBILIARI

Imposte registro, ipotecaria e catastale nel caso di acquisto di casa con più pertinenze

Agli atti imponibili ad Iva che comportano la cessione di un immobile ad uso abitativo e di più pertinenze le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano una sola volta e in misura fissa, indipendentemente dal numero di immobili pertinenziali trasferiti e della diversa aliquota Iva agli stessi applicabile. L'Agenzia delle Entrate fa il punto sulla corretta tassazione dei trasferimenti di abitazioni e relative pertinenze: in particolare, per quanto riguarda l'imposta di registro, il documento di prassi precisa che il tributo trova applicazione una *tantum* nella misura fissa di €168 per il trasferimento dell'abitazione principale e delle relative pertinenze da parte dell'impresa costruttrice o di ristrutturazione entro quattro anni dalla fine dei lavori. La presenza di un unico negozio complesso, infatti, comporta l'applicazione del registro solo una volta.

È il caso, ad esempio, della vendita allo stesso acquirente di una casa con due *box*.

Un discorso che si ripropone negli stessi termini anche per le imposte ipotecarie e catastali, applicabili ciascuna una sola volta, anche se le pertinenze sono soggette ad aliquote Iva diverse.

INTRASTAT

Presentazione degli elenchi mensili di gennaio 2010

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che non saranno sanzionati i ritardi nella presentazione degli elenchi Intrastat relativi al mese di gennaio 2010, la cui scadenza (20 o 25 febbraio 2010) era fissata prima che fossero pubblicate in Gazzetta Ufficiale le disposizioni attuative.

In ottemperanza ai principi contenuti nello Statuto del contribuente i soggetti interessati potranno presentare gli elenchi riepilogativi di gennaio 2010 entro il prossimo 4 maggio 2010, senza applicazione di sanzioni.

CENTRALE RISCHI



Il cliente deve essere avvisato dalla banca se è stato segnalato a sofferenza

È stata aggiornata al 4 marzo 2010 la circolare n.139 dell'11/02/91 della Banca d'Italia "Centrale dei rischi, Istruzioni per gli intermediari creditizi". Il documento esamina le caratteristiche e le finalità della Centrale; la classificazione dei rischi e le procedure di scambio di informazioni. In particolare, si evidenzia che le banche devono informare per iscritto il cliente la prima volta che lo segnalano a sofferenza.

CREDITO IMPOSTA SICUREZZA
Esaurimento delle risorse stanziato per l'anno 2010

L'8 marzo 2010 si è conclusa l'assegnazione di tutte le risorse stanziato per il credito d'imposta per la sicurezza. A comunicare l'esaurimento dei fondi destinati alla sicurezza delle Pmi commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e di quelle di somministrazione di alimenti e bevande è l'Agenzia delle Entrate. L'agevolazione, introdotta dalla Finanziaria 2008, prevede, per il triennio 2008-2010, la concessione di un credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di apparecchi di videosorveglianza e strumenti di pagamento con moneta elettronica. Il bonus copre l'80% dei costi sostenuti per prevenire atti illeciti, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ogni beneficiario.

COMUNICAZIONE UNICA
Dal 1° aprile 2010 obbligatoria la nuova procedura telematica

Le Camere di commercio diventano l'unico *front office* per l'attribuzione del codice fiscale e/o della partita Iva, per l'iscrizione al Registro delle imprese e per gli adempimenti previdenziali (Inps) e assicurativi (Inail). In particolare, le Entrate chiariscono che, in fase di rodaggio del nuovo sistema, l'Agenzia accetterà anche le dichiarazioni presentate attraverso i propri canali telematici. Si rammenta altresì che, dal 1° aprile 2010, per presentare la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva (modelli AA7 e AA9), i contribuenti dovranno avvalersi esclusivamente della Comunicazione Unica, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini Iva sia l'unico adempimento da svolgere. Per le imprese artigiane, la Comunicazione unica si applica esclusivamente nei casi in cui ciò è previsto dalla legislazione regionale.

PREVIDENZA
Estensione dell'assicurazione Inail per i collaboratori di Snc e di accomandanti di Sas

I familiari collaboratori del socio di società (artigiana o non), anche se non espressamente indicati nella normativa in vigore, vanno assicurati all'Inail, quando prestino la propria opera manuale a beneficio del socio di società, con



carattere di continuità e abitualità e sotto la direzione del socio. Essi sono, infatti, equiparabili ai dipendenti e anche ai soci lavoratori. Ciò non vale, quindi, nel caso di coadiuvante che espliciti la propria attività gratuitamente per motivi di affezione e in via occasionale ed eccezionale. I coadiuvanti familiari che collaborano stabilmente all'andamento della società.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI FEBBRAIO 2010
L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di febbraio 2010, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 136,2. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +1,3%.

2) LO SCADENZARIO

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 aprile al 15 maggio 2010, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE PARTICOLARI

**20
Aprile**

▪ **Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di marzo 2010**

È ammessa, in via transitoria, la trasmissione dei modelli Intrastat relativi al mese di marzo 2010 entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento a mezzo modalità elettronica (fdsk o cd/dvd).

▪ **Presentazione elenchi Intrastat relativi al primo trimestre 2010**

È ammessa, in via transitoria, la trasmissione dei modelli Intrastat relativi al primo trimestre 2010 entro il giorno 20 del mese



	<p>successivo a quello di chiusura del trimestre a mezzo modalità elettronica (fdsk o cd/dvd).</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bonus assunzioni per datori di lavoro esclusi a causa dell'esaurimento fondi <p>Termine ultimo per i datori di lavoro che nel 2008 hanno effettuato nuove assunzioni nelle aree svantaggiate e non hanno potuto beneficiare del credito d'imposta perché esauriti i fondi stanziati ad hoc. È possibile rinnovare la richiesta utilizzando il modello R/IAL.</p>
30 Aprile	<ul style="list-style-type: none">▪ Scudo fiscale: rimpatrio o regolarizzazione dei beni detenuti all'estero <p>Termine ultimo per rimpatriare o regolarizzare i beni detenuti all'estero con il pagamento di una imposta sostitutiva del 7%, presentando agli intermediari finanziari abilitati la dichiarazione di emersione delle attività detenute illecitamente all'estero.</p>
	<ul style="list-style-type: none">▪ 5 per mille degli anni 2006, 2007 e 2008 <p>Ultimo giorno utile per i soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'Irpef relativo agli anni finanziaria 2006, 2007 e 2008 per inviare, in via telematica, l'integrazione documentale delle domande regolarmente presentate.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Presentazione modello Unico 2009 per lavoratori transfrontalieri <p>Per i soggetti residenti in Italia e titolari di redditi di lavoro dipendente percepiti all'estero scade il termine per presentare il modello Unico 2009 (con sanzioni ridotte) comprensivo del quadro RW in cui dichiarare le attività detenute all'estero derivanti dal lavoro dipendente ivi prestato.</p>
4 Maggio	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di gennaio 2010 <p>È ammessa in via transitoria la trasmissione dei modelli Intrastat relativi al mese di gennaio 2010, senza l'applicazione di sanzioni (C.M. n.14/E del 18/03/10).</p>

SCADENZE FISSE	
15 Aprile	<ul style="list-style-type: none">▪ Registrazioni contabili <p>Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore ad €154,94.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Fatturazione differita



	<p>Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.▪ Regolarizzazione omessi versamenti Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute aventi scadenza il 16 marzo 2010 con sanzione ridotta al 2,5% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità.
16 Aprile	<ul style="list-style-type: none">▪ Versamenti Iva di marzo da parte dei soggetti mensili Scade il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo 2010 (codice tributo 6003), unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24.▪ Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale I contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2009, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno deciso di effettuare il versamento in modo rateale a partire dal 16 marzo 2010, devono versare la seconda rata relativa al conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo 6099. In tal caso, l'importo deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a partire dal 16 marzo 2010.▪ Versamento delle ritenute e dei contributi Inps Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di febbraio, dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e dei contributi dovuti alla gestione separata Inps.▪ Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente con aliquota pari al 23%. Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.



	<ul style="list-style-type: none">▪ Versamento ritenute da parte dei condomini Scade il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo 1019, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e 1020, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.▪ Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento Scade il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.
20 Aprile	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile, nonché di quella riferita al primo trimestre 2010 per i soggetti trimestrali.
25 Aprile	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di marzo 2010 Scade il termine per la presentazione a mezzo trasmissione telematica con firma digitale dei modelli Intrastat per le operazioni effettuate nel mese precedente.▪ Presentazione elenchi Intrastat relativi al primo trimestre 2010 Scade il termine per la presentazione a mezzo trasmissione telematica con firma digitale dei modelli Intrastat per le operazioni effettuate nel primo trimestre 2010.
30 Aprile	<ul style="list-style-type: none">▪ Modello 730/2010 per soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale Scade il termine per la presentazione, al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, del modello 730 e della busta per la destinazione dell'8 e del 5 per mille, per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.▪ Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° aprile 2010, utilizzando il modello F23.▪ Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale



	<p>Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2010.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Comunicazione dei compensi riscossi da parte di strutture sanitarie private Ultimo giorno utile per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate da parte delle strutture sanitarie private, assoggettate al sistema di riscossione accentrata dei compensi, della comunicazione relativa ai compensi percepiti nell'anno precedente. La trasmissione del modello può essere effettuata gratuitamente anche mediante gli intermediari abilitati.▪ Versamento dell'imposta sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche Coloro che occupano spazi pubblici devono provvedere al versamento della seconda rata della imposta comunale Tosap.▪ Presentazione MUD 2010 Scade il termine di presentazione alla CCIAA del modello MUD 2010, contenente le indicazioni delle quantità e qualità dei rifiuti oggetto della propria attività.
15 Maggio	<ul style="list-style-type: none">▪ Registrazioni contabili Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore ad €154,94.▪ Fatturazione differita Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.▪ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

3) ADEMPIMENTI ASSEMBLEARI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DECRETO "REVISIONE LEGALE"

Dopo una gestazione molto lunga, il provvedimento attuativo della direttiva 2006/43/Ce ha visto la luce, traducendosi nel D.Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010, pubblicato sulla G. U. n.68 del 23 marzo 2010 ed in vigore dopo i 15 giorni di *vacatio legis*, quindi dal 7 aprile 2010.



Molte delle disposizioni del decreto sono condizionate, nella loro operatività, all'approvazione di regolamenti, per cui un elevato numero di istituti troverà applicazione, nel suo aspetto rinnovato, solo fra qualche tempo, ma molte altre disposizioni sono operative già a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, appunto il 7 aprile. Tra queste, ve ne sono alcune che interesseranno le assemblee di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, in particolare l'estensione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle Srl e, di conseguenza, gli adempimenti assembleari da ciò imposti. È peraltro opportuno offrire una prima precisazione, che è comunque a conferma della disciplina precedente le modifiche, e cioè:

nelle Spa	nelle Srl
la funzione di revisione legale dei conti può essere svolta dal Collegio sindacale se, prima di tutto, lo prevede lo statuto, e poi se non si ha l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato;	la funzione di revisione legale dei conti è attribuita, in <i>default</i> , al Collegio sindacale, e la scissione della funzione si ha solo a seguito di una previsione statutaria in tal senso; vedremo, tuttavia, che l'obbligo di consolidamento produce una deroga alla regola generale.

Gli organi di controllo nelle Srl

Il D.Lgs. n.39/10 riscrive l'art.2477 c.c., che è la norma che regola la nomina del Collegio sindacale e la revisione legale dei conti nella società di capitali minore. Alle due ipotesi di nomina obbligatoria già conosciute, se ne aggiungono due nuove, per cui il quadro di sintesi dei casi in cui l'organo di controllo deve essere obbligatoriamente nominato, è il seguente:

IPOTESI GIÀ PREVISTE E CONFERMATE	IPOTESI NUOVE
1 Il Capitale sociale è pari o superiore a €120.000	3 Obbligo di redigere il bilancio consolidato
2 Per due esercizi consecutivi sono superati i limiti previsto dall'art.2435-bis, co.1 c.c.*	4 Esercizio del controllo su una società obbligata alla revisione legale dei conti

* Vale a dire


totale attivo Stato patrimoniale: € 4.400.000

ricavi delle vendite e prestazioni: € 8.800.000

dipendenti occupati in media: 50



Nel caso di società obbligata alla redazione del bilancio consolidato, l'art.2477 c.c. certo impone la nomina del Collegio sindacale, ma si deve considerare che altra norma del codice civile – art.2409-*bis* – dispone che:



Nel caso in cui la Srl eserciti il controllo su una società obbligata alla revisione legale dei conti – per questo basta il controllo di una Spa – il Collegio sindacale che deve essere nominato potrà svolgere anche la funzione di revisione, evidentemente nel presupposto che da tale controllo non si generi l'obbligo di consolidamento.

In definitiva, in tale ipotesi, resta applicabile la regola generale per cui, nelle Srl, il Collegio sindacale può, in *default*, esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti, sempre che l'atto costitutivo non disponga diversamente, e sempre che non si inneschi per legge un obbligo diverso.

Resta che, nelle ipotesi di nomina obbligatoria del Collegio sindacale già previste dalla vecchia normativa (nn. 1 e 2 della tabella), detto organo svolgerà anche la funzione di revisione legale dei conti.

I prossimi adempimenti assembleari e le procedure di nomina

Nel presupposto che la più parte delle assemblee di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2009 siano convocate, e si celebrino, dopo il 7 aprile 2010, ci troveremo in presenza di adunanze che si dovranno confrontare con la nuova normativa.

L'art.2477 c.c., al co.6, impropriamente afferma che: **"L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del Collegio sindacale"**.

Impropriamente perché, se è vero che i limiti si possono superare in relazione alla previsione che rinvia all'art.2435-*bis* (n.2 della tabella), nelle altre ipotesi non si può parlare di superamento di un limite ma, al più, di presa d'atto di una data situazione.



Non è chiaro, inoltre, cosa significhi che l'assemblea che approva il bilancio deve, entro trenta giorni, nominare il Collegio sindacale. Non pare configurabile una soluzione diversa da quella di una nuova assemblea, convocata entro trenta giorni da quella cui è stato sottoposto il bilancio d'esercizio, così come non pare vietato che la stessa assemblea che approva il bilancio, certamente edotta in relazione alle condizioni che impongono la nomina dell'organo di controllo, possa provvedere anche immediatamente in tal senso. Piuttosto, si pone un problema in termini di opportuna gestione dei rapporti societari in relazione a quella che è diventata la nuova procedura di nomina del revisore che, nella tabella a seguire, si confronta con la vecchia procedura:

Vecchia procedura di nomina del revisore contabile (art.2409-<i>quater</i> codice civile abrogato)	Nuova procedura di nomina del revisore legale dei conti (art.13, D.Lgs. n.39/10)
L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio sindacale	L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti
L'iniziativa era, di fatto, degli amministratori, che suggerivano un nominativo all'assemblea, e sul quale il Collegio sindacale rilasciava un parere obbligatorio ma non vincolante	L'iniziativa è del Collegio sindacale, che non arriva a nominare tecnicamente il Revisore, ma che svolge comunque un ruolo molto più incisivo rispetto al passato, formulando una proposta che non si ritiene comunque vincolante

È evidente che, in tutte le situazioni in cui la revisione legale dei conti deve essere svolta da un soggetto diverso dal Collegio sindacale, non vi possono essere imbarazzi sulla proposta.

Ma se la funzione è cumulata, il Collegio sindacale deve auto proporsi come revisore legale dei conti?

Anche se la questione è stata sollevata da più parti, si deve ritenere che, in tutte le situazioni in cui il Collegio sindacale può esercitare la revisione legale dei conti, non debba anche proporre all'assemblea l'organo che deve svolgere tale funzione, essendo un fatto ontologico che vi sia il cumulo degli incarichi. Questo almeno in sede di prima interpretazione delle nuove disposizioni.

4) TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DELLA SOMMINISTRAZIONE PASTI AI DIPENDENTI E ASSIMILATI



La somministrazione dei pasti ai propri dipendenti, rientra, in generale, tra le problematiche di tipo organizzativo che il datore di lavoro è chiamato a gestire nell'ambito della normale *governance* aziendale.

L'Agenzia delle Entrate, con la R.M. n.118/E/06, ha precisato che possono beneficiare dell'agevolazione di cui all'art.51, co.2, lett.c) del Tuir anche i dipendenti a tempo parziale che fruiscano dei *ticket*, pur in presenza di un orario di lavoro che non preveda il diritto alla pausa per la consumazione del pasto.

Da un punto di vista operativo, il datore di lavoro può organizzare la somministrazione dei pasti a favore dei propri dipendenti, adottando le seguenti modalità:

- ▶ somministrazione diretta del pasto;
- ▶ gestione diretta o tramite appalto a terzi, della mensa aziendale;
- ▶ stipula di convenzioni con pubblici esercizi per la fornitura del pasto ai lavoratori in forza;
- ▶ attribuzione di buoni pasto ai dipendenti (*c.d. ticket restaurant*);
- ▶ erogazione di un'indennità sostitutiva di mensa.

La disciplina fiscale della somministrazione dei pasti ai dipendenti è regolata dall'art.51, co.2, lett.c) del DPR n.917/86 (Tuir), che individua, tra le somme che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente:

- ⊖ le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro;
- ⊖ le forniture in mense direttamente predisposte dal datore di lavoro o affidate alla gestione di terzi tramite appalti;
- ⊖ le prestazioni e le indennità sostitutive del servizio mensa corrisposte ai lavoratori addetti ai cantieri edili, a strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive situate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione, fino all'importo giornaliero di €5,29 (*c.d. soglia di esenzione*).

L'Amministrazione Finanziaria ha precisato che le disposizioni di cui all'art.51 del Tuir trovano applicazione anche nei confronti della generalità dei collaboratori d'impresa, con o senza progetto (C.M. n.207/E/00).

Si ricorda che il datore di lavoro, nella scelta delle modalità di somministrazione del servizio mensa, non è vincolato al rispetto di regole particolari potendo adottare contemporaneamente più sistemi, a condizione che la prestazione in questione interessi la generalità dei lavoratori o categorie omogenee di essi.


L'Agenzia delle Entrate, con la R.M. n.63/E/05, ha introdotto, inoltre, misure idonee a garantire il godimento di una sola prestazione giornaliera da parte dei lavoratori aventi diritto, limitatamente ai giorni di effettiva presenza, e ad impedire un utilizzo distorto e fraudolento del diritto.



Somministrazione diretta del pasto e mense aziendali

Come accennato in precedenza, l'impresa può erogare il servizio mensa:

- direttamente da parte del datore di lavoro;
- con l'affidamento in appalto a terzi della gestione della mensa aziendale;
- attraverso l'organizzazione di mense interaziendali.



Convenzioni con i pubblici esercizi

Il Ministero delle Finanze, con circolare n.326/97, ha chiarito che rientrano tra le prestazioni di vitto e mense aziendali, le convenzioni con i pubblici esercizi e la somministrazione di cestini confezionati da distribuire ai lavoratori dipendenti.

Tale modalità di organizzazione della pausa pranzo viene pertanto equiparata alla fattispecie della mensa aziendale, per cui trova applicazione il trattamento fiscale dianzi richiamato.

Assonime, con circolare n.55 del 21 ottobre 2008, sostiene che non si rilevano impedimenti alla possibilità di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto per l'erogazione di servizi di mensa

sia nei casi di servizi resi a datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa;

sia in tutte le altre ipotesi di prestazione di servizi di mensa e i servizi sostitutivi, come i buoni pasto.

In tali ipotesi, non trova applicazione la *deducibilità limitata* prevista dall'art.109 del Tuir come modificato dal D.L. n.112/08.

Ticket restaurant



Un'ulteriore modalità di gestione della pausa pranzo, può essere istituita attraverso il rilascio dei buoni pasto (*c.d. ticket restaurant*) in sostituzione del servizio di mensa aziendale.

Da un punto di vista formale, sul buono pasto dovrà essere riportato:

- ▶ il codice fiscale o la ragione sociale dell'azienda somministratrice;
- ▶ il valore facciale espresso in valuta corrente;
- ▶ il termine di utilizzo;
- ▶ un apposito spazio riservato all'indicazione della data, della firma del soggetto utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso cui viene utilizzato il buono.

I *ticket* possono essere utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato e parasubordinato, durante la giornata lavorativa, anche nell'ipotesi in cui non sia prevista una pausa pranzo.

In pratica, tale strumento consente all'utilizzatore, di usufruire di un servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, di attestare l'adempimento della prestazione nei confronti dell'azienda somministratrice.

La prestazione sostitutiva in parola è soggetta ad alcune limitazioni fiscali.

L'art.51, co.2, lett.c), DPR n.917/86 introduce, infatti, una franchigia giornaliera di €5,29, per cui, i buoni pasto di valore pari o inferiore alla soglia anzidetta non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, mentre la parte eccedente la franchigia sarà assoggettata a contribuzione fiscale e previdenziale.

L'eccedenza del valore facciale del *ticket* rispetto a € 5,29 concorre sempre alla formazione del reddito di lavoro dipendente in quanto trattasi di vera e propria erogazione di denaro e, pertanto, non può essere assorbita dalla franchigia di €258,23, prevista unicamente per i compensi in natura (R.M. n.26/E/10).

A decorrere dal primo settembre 2008, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n.112/08 alla disciplina in esame, l'Iva addebitata dall'emittente al datore di lavoro per l'acquisto dei buoni pasto (aliquota del 4%) è interamente detraibile.

Trattamento contributivo e fiscale

Esempio

Si supponga che un'impresa industriale (con più di 50 dipendenti) somministri annualmente 15.000 pasti a favore dei propri lavoratori e che il costo del singolo pasto sia pari ad € 7,50.



Determinazione dell'ammontare soggetto a contribuzione a carico dell'azienda
€ 7,50 - € 5,29 (soglia di esenzione) = € 2,21 € 2,21 x 15.000 = € 33.150,00 (valore annuale soggetto a contribuzione) € 33.150,00 x 32,08 % = € 10.634,52 (contributi previdenziali annui a carico dell'azienda)
Determinazione dell'ammontare soggetto a contribuzione a carico del lavoratore
€ 7,50 - € 5,29 (soglia di esenzione) = € 2,21 (valore giornaliero soggetto a tassazione e contribuzione) € 2,21 x 23 gg (effettiva presenza in servizio) = € 50,83 (valore mensile soggetto a tassazione e contribuzione)
Calcolo contribuzione mensile Inps e Irpef
€ 50,83 x 9,49% = € 4,82 (contributo Inps) € 50,83 - € 4,82 = € 46,01 (imponibile fiscale) € 46,01 x 23% = € 10,58 (contributo Irpef) Totale contribuzione mensile: € 4,82 + € 10,58 = € 15,40 Totale contribuzione annuale: € 15,40 x 12 (mesi di lavoro) = € 184,80

Carta magnetica o "restaurant card"

Le *c.d. restaurant card* (tessere magnetiche) vengono incluse nell'ambito delle prestazioni sostitutive del servizio mensa. Questo tipo di soluzione, avvalendosi di un circuito elettronico, consente:

- ➔ da una parte, di individuare in tempo reale il momento di utilizzo della prestazione;
- ➔ e dall'altra, di impedire impieghi distorti e fraudolenti dello strumento quali l'utilizzo in un giorno in cui il lavoratore risulti ammalato o in orario diverso da quello previsto contrattualmente per la consumazione del pasto.

Il lavoratore ha diritto, previa esibizione della *card*, ad una sola prestazione giornaliera, secondo le modalità previste dalla legge o dai contratti collettivi e non potrà ricevere, in sostituzione, somme in denaro, beni o prestazioni diverse da quelle registrate sul *badge*.

L'utilizzo della *card* non consente di posticipare nel tempo la fruizione della prestazione e il dipendente che, pur avendo maturato il diritto, non si avvale della consumazione del pasto, non potrà usufruirne *a recupero* nei giorni successivi.



La società che emette le tessere è tenuta:

a codificare i *badge* prima di consegnarli all'azienda datrice di lavoro che provvederà alla distribuzione degli stessi ai lavoratori dipendenti;

ad effettuare l'installazione, presso gli esercizi convenzionati, di terminali idonei a garantire il collegamento immediato tra il fruitore della carta magnetica e il servizio di somministrazione.

Ai fini reddituali ed Irap, l'azienda porterà in deduzione i costi sostenuti e potrà detrarre interamente l'Imposta sul Valore Aggiunto (aliquota del 4%) assolta per l'acquisto del servizio a mezzo carte magnetiche.

Il servizio in questione non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente qualunque sia il valore del pasto.

L'Agenzia delle Entrate, con la R.M. n.228/08 ha precisato che l'aliquota Iva applicabile alla ricarica di una tessera magnetica da utilizzare per la somministrazione di cibi e bevande in mense scolastiche, mense aziendali ed interaziendali, è quella agevolata del 4%, e il presupposto impositivo si verifica al momento dell'effettuazione della ricarica, in quanto costituisce una modalità di pagamento anticipato.

Indennità sostitutive

Nell'ipotesi in cui l'azienda non abbia optato per la somministrazione, diretta o per mezzo di terzi, del servizio mensa, ovvero, non abbia rilasciato buoni pasto, né abbia stipulato convenzioni con i pubblici esercizi, potrà ricorrere alla corresponsione, a favore dei lavoratori, di un'indennità sostitutiva del servizio mensa. In tal caso, la normativa prevede l'osservanza della soglia di esenzione (€ 5,29) ed individua le fattispecie in cui è ammessa la corresponsione dell'indennità in parola. Infatti, ai sensi dell'art.51, co.2, lett.c) del Tuir, l'erogazione di somme di denaro sostitutive, può avvenire esclusivamente a favore di:

- ▶ addetti ai cantieri edili;
- ▶ addetti ad altre strutture a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture o servizi di ristorazione.

Ne deriva, pertanto, che qualsiasi attribuzione erogata a favore dei lavoratori al di fuori dei casi previsti dalla legge, sarà interamente assoggettata a contribuzione fiscale e previdenziale, in capo al percipiente. Per l'azienda, l'onere sostenuto è interamente deducibile e concorre alla formazione della base imponibile ai fini Irap.



Tipologia di gestione della pausa pranzo	art.51. co.2, lett.c, Tuir	Detraibilità Iva	Deducibilità Costi
Somministrazioni pasto da parte dell'azienda	Non concorre alla formazione del reddito	Piena detraibilità	100%
Mensa aziendale o interaziendale	Non concorre alla formazione del reddito	Piena detraibilità	100%
Convenzioni con pubblici esercizi	Non concorre alla formazione del reddito	Piena detraibilità	100%
Ticket restaurant	Non concorre alla formazione del reddito sino alla soglia esenzione di €5,29		100%
Indennità sostitutiva della mensa	a) Non concorre alla formazione del reddito sino alla soglia esenzione di €5,29, se corrisposta a determinate categorie di lavoratori. b) Concorre alla formazione del reddito, in tutti gli altri casi.	Piena detraibilità	100%

5) IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ENASARCO PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio sono tenuti ad iscriversi alla Fondazione Enasarco (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio). È compito delle ditte mandanti porre in essere gli adempimenti relativi al calcolo e al versamento dei contributi, oltre che dare notizia ai propri agenti degli aumenti dei limiti minimali e massimali entro ed oltre i quali i contributi non risultano dovuti.

Tali adempimenti devono essere obbligatoriamente gestiti in via telematica accedendo al sito web www.enasarco.it, effettuando una preventiva iscrizione sia dell'agente che della ditta mandante.

Si riporta di seguito, in forma di rappresentazione schematica, una tabella che riassume le informazioni necessarie per un corretto calcolo dei contributi nonché le scadenze di versamento dei contributi medesimi.

ALIQUOTA	Il contributo da versare al Fondo di Previdenza è fissato nella misura del 13,50%. Si rammenta che il contributo si applica sulle provvigioni spettanti agli agenti, sia che operino individualmente sia sotto forma di società di persone. I contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all'agente anche se non ancora pagate
-----------------	--



	(per competenza).										
OBBLIGO CONTRIBUTIVO	La quota contributiva viene ripartita tra le parti (agente e preponente) nella misura del 50%. Pertanto, ciascuna delle parti avrà a proprio carico una quota pari al 6,75%. La rivalsa, a carico dell'agente, deve essere esercitata dalla ditta preponente all'atto del pagamento delle provvigioni.										
SCADENZE DI PAGAMENTO	<p>I contributi si versano trimestralmente su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso). Il pagamento deve avvenire entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, osservando le seguenti date:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Trimestre di riferimento</th><th>Scadenza</th></tr></thead><tbody><tr><td>I° (1 gennaio 2010 - 31 marzo 2010)</td><td>20 MAGGIO 2010</td></tr><tr><td>II° (1 aprile 2010 - 30 giugno 2010)</td><td>20 AGOSTO 2010</td></tr><tr><td>III° (1 luglio 2010 - 30 settembre 2010)</td><td>20 NOVEMBRE 2010</td></tr><tr><td>IV° (1 ottobre 2010 - 31 dicembre 2010)</td><td>20 FEBBRAIO 2011</td></tr></tbody></table>	Trimestre di riferimento	Scadenza	I° (1 gennaio 2010 - 31 marzo 2010)	20 MAGGIO 2010	II° (1 aprile 2010 - 30 giugno 2010)	20 AGOSTO 2010	III° (1 luglio 2010 - 30 settembre 2010)	20 NOVEMBRE 2010	IV° (1 ottobre 2010 - 31 dicembre 2010)	20 FEBBRAIO 2011
Trimestre di riferimento	Scadenza										
I° (1 gennaio 2010 - 31 marzo 2010)	20 MAGGIO 2010										
II° (1 aprile 2010 - 30 giugno 2010)	20 AGOSTO 2010										
III° (1 luglio 2010 - 30 settembre 2010)	20 NOVEMBRE 2010										
IV° (1 ottobre 2010 - 31 dicembre 2010)	20 FEBBRAIO 2011										
MASSIMALI CONTRIBUTIVI	Il regolamento Enasarco prevede che vengano versati dei contributi entro un massimale annuo di provvigioni maturate, con un importo che varia a seconda che l'agente sia mono o plurimandatario. Per l'anno 2010 il limite del massimale provvigionale annuo è di €15.810,00 per ciascun preponente dell'agente plurimandatario ed €27.667,00 per l'agente monomandatario.										



MINIMALI CONTRIBUTIVI	<p>Per il contributo minimale, a differenza del massimale, è prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno. In tale ipotesi (e cioè se almeno in trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo;▶ in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempre che in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo. <p>Per l'anno 2010 l'importo del minimale è pari ad €789,00 per gli agenti monomandatari ed €396,00 euro per gli agenti plurimandatari.</p>										
AGENTI CHE OPERANO SOTTO FORMA DI SOCIETÀ DI CAPITALI	<p>Per i preponenti che si avvalgono di agenti che svolgono la loro attività in forma di società di capitali (Spa o Srl) il pagamento dei contributi (in questo caso destinato solo al fondo per le prestazioni integrative e non al fondo di previdenza) è a totale carico della ditta mandante, senza osservanza di minimali o massimali. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo di Previdenza.</p> <table border="1" data-bbox="507 1447 1509 1827"><thead><tr><th data-bbox="507 1447 1166 1518">Provvigioni annue</th><th data-bbox="1166 1447 1509 1518">Contributo</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="507 1518 1166 1588">Fino ad € 13.000.000,00</td><td data-bbox="1166 1518 1509 1588">2,00%</td></tr><tr><td data-bbox="507 1588 1166 1680">Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00</td><td data-bbox="1166 1588 1509 1680">1,00%</td></tr><tr><td data-bbox="507 1680 1166 1771">Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00</td><td data-bbox="1166 1680 1509 1771">0,50%</td></tr><tr><td data-bbox="507 1771 1166 1827">Oltre € 26.000.000,00</td><td data-bbox="1166 1771 1509 1827">0,10%</td></tr></tbody></table>	Provvigioni annue	Contributo	Fino ad € 13.000.000,00	2,00%	Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00	1,00%	Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00	0,50%	Oltre € 26.000.000,00	0,10%
Provvigioni annue	Contributo										
Fino ad € 13.000.000,00	2,00%										
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00	1,00%										
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00	0,50%										
Oltre € 26.000.000,00	0,10%										

6) LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE: IL PUNTO SULLA SITUAZIONE



Il D.Lgs n. 151/2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2009 è intervenuto in materia di antiriciclaggio precisando gli obblighi e le prerogative di intermediari, professionisti e soggetti tenuti al rispetto della disciplina antiriciclaggio.

Tuttavia tra le norme contenute nel decreto ve ne sono alcune di più ampia rilevanza poiché forniscono importanti precisazioni in merito ai trasferimenti in "contanti" tra gli operatori economici.

Si ritiene pertanto utile nel proseguo ricordare ai gentili Clienti le norme in materia di circolazione dei contanti anche alla luce delle precisazioni fornite nel citato D.Lgs. 151/2009.

L'articolo 49 del Dlgs 231/2007 contempla, al comma 1, **il divieto di trasferire a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera¹, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 12.500 euro** (la soglia è stata così elevata per effetto dell'articolo 32 del DI 112/2008), ferma restando la deroga per i trasferimenti in cui siano parte banche, Poste italiane nonché, limitatamente ai trasferimenti tramite gli istituti di moneta elettronica (Imel).

Risulta ammissibile trasferire in più soluzioni, a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, importi anche complessivamente superiori a 12.500 Euro; essenziale è che il frazionamento sia dovuto a prassi commerciale o libertà contrattuale e non sia, invece, "artificiosamente frazionato" per celare ingenti contanti provenienti da reati presupposti.

Rientra nel potere dell'amministrazione di valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.

Si fa osservare che, in materia di pagamenti in contanti, **i soggetti tenuti ad applicare le disposizioni antiriciclaggio** che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, **hanno notizia di infrazioni dei divieti in materia di pagamenti frazionati devono darne notizia entro 30 giorni al ministero dell'Economia per la contestazione.**

L'obbligo di segnalazione in caso di infrazioni al divieto di trasferimento di denaro per contanti **incombe anche sui commercialisti, consulenti del lavoro eccetera qualora ne abbiano notizia in relazione ai loro compiti.** È il caso ad esempio di un cliente che effettua il pagamento di una

¹ Il divieto riguarda il denaro, i libretti di risparmio bancari o postali al portatore e i titoli al portatore, valori per loro natura anonimi; quindi, **non rientrano nel divieto i libretti di risparmio e i titoli nominativi.** Si fa osservare che in tema di titoli al portatore la commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio ha espresso l'avviso che l'estinzione da parte di un coniuge di un certificato di deposito al portatore di importo eccedente i 12.500 euro, acceso dall'altro coniuge, non costituisce violazione, se i coniugi versano in regime di comunione di beni: infatti, in tal caso, non si realizza trasferimento tra soggetti diversi, in quanto il titolo è da considerarsi di proprietà della comunione familiare. Non sono, invece, rilevanti ai fini della sussistenza dell'illecito le ragioni che hanno determinato il trasferimento.



fattura per contanti di importo superiore ai 12.500 euro e la circostanza emerga al consulente che cura la contabilità.

In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione va effettuata dalla banca o da Poste italiane che li accetta in versamento.

In materia di assegni e titoli postali è stato anche previsto che quelli emessi per importi pari o superiori a 12.500 euro devono:

- recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- quelli all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste italiane.

L'inosservanza del divieto non incide sull'operazione, che rimane salva, ma rileva quale illecito amministrativo.

In caso di violazione ai suddetti divieti, infatti, si applica **una sanzione dall'1 al 40% dell'importo trasferito**. È ammesso **il pagamento in misura ridotta (il doppio del minimo, quindi 2%), se l'importo in questione non supera 250mila euro o se il trasgressore si è già avvalso della medesima facoltà per altra analoga violazione, ricevendo la contestazione nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'altro atto.**

Resta confermato che, per assegni circolari, vaglia postali e cambiari, se di importo inferiore a 12.500 euro, può essere richiesto, per iscritto, dal cliente il rilascio senza la clausola di non trasferibilità.

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E INFRAZIONI



Violazione	Sanzione
Soggetto attivo: chiunque	
Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali o titoli a portatore tra soggetti diversi, con valore dell'operazione, anche se frazionata uguale o superiore a 12.500 euro.	Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito. (Possibilità di oblazione articolo 16 legge 689/81 per importi fino a 250.000 euro).
Emissione di assegni bancari o postali per importi uguali o superiori a 12.500 euro senza l'indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità.	Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito (Possibilità di oblazione articolo 16 legge 689/81 per importi fino a 250.000 euro).
Emissione di assegni bancari o postali a favore del traente girati a terzi anziché direttamente per l'incasso a banche o Poste Italiane.	Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito.
Emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza l'indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità.	Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito (Possibilità di oblazione articolo 16 legge 689/81 per importi fino a 250.000 euro).
Possesso di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo uguale o superiore a 12.500 euro.	Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.